



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 28

ORIGINALE

OGGETTO: Concessione in uso dell'immobile contrassegnato dalla p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo destinato a scuola dell'infanzia all'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo per il periodo 09.03.2024-08.03.2033 e approvazione dello schema di concessione.

Il giorno 20/02/2024 alle ore 17,35

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita modalità mista

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
2) CASAGRANDE SUSANNA	Assessore	Presente
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Debora Sartori.

Il Vicesindaco Michele Dalfovo, e il segretario Generale, attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Vicesindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Concessione in uso dell'immobile contrassegnato dalla p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo destinato a scuola dell'infanzia all'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo per il periodo 09.03.2024-08.03.2033 e approvazione dello schema di concessione.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con L.P. 21 marzo 1977, n. 13, è stata approvata la legge sulle scuole dell'infanzia che ha istituito la scuola provinciale dell'infanzia ed ha equiparato alla scuola provinciale le scuole gestite da Enti, istituzioni o privati, esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Nel territorio del Comune di Mezzolombardo la scuola dell'infanzia equiparata è gestita dall'Associazione "Scuola Materna di Mezzolombardo".

L'art. 20, comma 1, della sopracitata L.P. n. 13/1977 precisa che "*Spetta ai comuni fornire gli edifici ed i locali idonei per la scuola provinciale dell'infanzia, nonché provvedere alla loro manutenzione*".

Il Comune è proprietario dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo, strutturato allo scopo ed adibito a scuola dell'infanzia da molti anni.

L'immobile è stato concesso all'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo dapprima con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 di data 17.11.1994 e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 di data 19.02.2015 e il contratto in essere racc. n. 1448/atti privati di data 09.03.2015 è in scadenza il 08.03.2024.

In data 09.02.2024 con nota registrata al protocollo dell'ente n. 1490, il Presidente dell'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo ha formalizzato la richiesta di rinnovo del contratto in essere, prossimo a scadenza.

Considerato che tale immobile, come emerge dagli arresti della giurisprudenza amministrativa, è annoverabile tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, essendo destinato al soddisfacimento dell'interesse della collettività per la gestione della scuola dell'infanzia, lo stesso viene messo a disposizione mediante concessione amministrativa.

La concessione è disposta a titolo gratuito in ottemperanza al comma 1, dell'art. 20, della L.P. n. 13/1977 e tenuto conto dell'importanza del servizio pubblico educativo garantito alle famiglie del territorio da parte dell'Associazione in parola.

Osservato che l'Associazione in questione è un ente del terzo settore e un'organizzazione di volontariato che ha quale fine il perseguitamento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale prevalentemente in favore di terzi, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, dell'attività di educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione in questione svolge un importante servizio sul territorio gestendo la scuola dell'infanzia, la diffusione e la promozione di una cultura educativa e la promozione della "scuola autonoma della comunità" come realtà sociale con un'evidente utilità sociale a favore degli associati o di terzi.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende promuovere le attività surriferite ed indicate nello specifico all'interno dello Statuto dell'Associazione e i benefici che dalla medesima si possono

trarre, come indicato dall'art. 3 della L.P. n.13/1977 rubricato "Obiettivi e finalità", che recita "*La scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere diritto dei genitori di istruire ed educare i figli (...).*"

Accertato che sul territorio comunale non vi sono altre associazioni che svolgano l'attività educativa scolastica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'affidamento dell'immobile di proprietà comunale, privo di rilevanza economica, possa avvenire mediante affidamento diretto all'associazione che gestisce il servizio di scuola dell'infanzia mediante contratto di concessione che disciplini i reciproci impegni, anche in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione che consacra il principio della sussidiarietà orizzontale.

Pertanto, anche a seguito del riscontro positivo nella gestione del servizio di scuola dell'infanzia da parte dell'Associazione Scuola Materna, che ha gestito con competenza e diligenza la struttura data in concessione, l'Amministrazione intende rinnovare la concessione in uso gratuito alla stessa per la gestione dell'immobile p.ed. 783 adibito a scuola dell'infanzia identificato nella planimetria allegata al contratto per nove anni e quindi sino al 08.03.2033.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, in vigore, che all'art. 4, al p.5, dispone: "*Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali*".

Richiamato altresì il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali in vigore.

Considerato che la concessione a titolo gratuito del bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, quantificato in via presuntiva dal competente Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, in euro 97.200,00.= annui, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 19 della legge provinciale n.23/1992 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Evidenziato che la convenzione prevede le seguenti principali condizioni:

- l'onere della gestione della struttura identificata dalla p.ed. 783 adibita a Scuola dell'Infanzia, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la responsabilità per la conduzione dello stesso vengono assunti dall'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo;
- le spese di gestione compresa energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti sono a carico dell'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo;
- le tariffe a carico delle famiglie interessate dal servizio scolastico di prima infanzia sono stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento e riscosse direttamente dall'Associazione;
- gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e l'attivazione della polizza per l'assicurazione dei contenuti dell'immobile sono a carico dell'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo;
- gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico ed elettrico), dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture, dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento sono a carico del Comune.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.12.2023;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16 dd.31.01.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2023-2025 e n. 156 del 11.07.2023, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2023-2025;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2023 – 2025, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati";

VISTA la L.P. 21 marzo 1977, n. 13;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO lo Statuto dell'associazione;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nell'art. 15, comma 4, del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

VISTO il decreto dd. 09.11.2023 prot. n. 11202 con il quale il Vicesindaco ha conferito, alla dott.ssa Marika Angeli l'incarico di Responsabile del Servizio Contratti e Appalti;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte dell'associazione assegnataria dei locali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

*beneficiario del presente provvedimento: Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo - C.F. 80011770221;

*importo del vantaggio economico indiretto: 97.200,00.= anni;

*tipologia beneficio: concessione in uso gratuito dell'immobile adibito a Scuola dell'Infanzia (p.ed. 783);

*struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti;

*responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Angeli;

*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione dell'immobile;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti - dott.ssa Marika Angel;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria - dott.ssa Eleonora Franzoi;

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dell'immobile p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo adibito a scuola dell'infanzia;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di concedere in uso gratuito, per i motivi espressi in premessa, all'Associazione Scuola Materna di Mezzolombardo l'immobile contraddistinto dalla p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo, per la gestione della scuola dell'infanzia, per la durata di nove anni dal 09.03.2024 al 08.03.2033;
2. di approvare l'allegato schema di contratto di concessione per la gestione della struttura p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo adibita a scuola dell'infanzia, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali l'immobile è concesso dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - * l'oggetto del contratto è la concessione in uso gratuito della struttura p.ed. 783 in C.C. Mezzolombardo per la gestione della scuola dell'infanzia;
 - * sono a capo del concessionario tutte le spese di gestione, ivi comprese l'energia elettrica, l'acqua, la luce, il riscaldamento, i rifiuti, le pulizie, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria della struttura in parola;
 - * sono a capo del Comune di Mezzolombardo le spese di manutenzione straordinaria della struttura concessa;
 - * la concessione ha durata a decorrere di nove anni dal 09.03.2024 e fino al 08.03.2033;
 - * le altre clausole essenziali della convenzione sono indicate nell'allegato schema contrattuale;
 - * la contratto sarà stipulata mediante scrittura privata e sottoscritta dal Segretario Generale o dal suo sostituto;

3. di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo o il suo sostituto, alla sottoscrizione del contratto, redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di

cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;

4. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
5. di stabilire che le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo della convenzione sono a carico del concessionario;
6. di stabilire che le spese relative alla registrazione della concessione sono a carico dei contraenti in parti uguali come disposto dall'art. 9 della L.P. 23/1990;
7. di impegnare l'importo di Euro 100,00 al capitolo 1272-40 del PEG dell'esercizio finanziario in corso secondo il seguente cronoprogramma della spesa, dando atto che l'imputazione della spesa è coerente con l'esigibilità della stessa:

Capitolo di spesa	Esercizio di esigibilità	Importo
1272-450	2024	100,00.=

8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

/mb

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Debora Sartori

f.to digitalmente